

Roma, 23 gennaio 2006

Oggetto: La nuova normativa sulla totalizzazione dei periodi assicurativi.

Il 19 gennaio 2006 il Consiglio dei Ministri ha varato il decreto legislativo sulla totalizzazione dei periodi assicurativi, in attuazione della delega conferita dall'articolo 1, commi 1, lettera d) e 2, lettera o), della legge 23 agosto 2004, n. 243.

Con un iter legislativo molto tormentato si è, quindi, giunti all'attuazione di un capitolo molto importante della Riforma del sistema previdenziale italiano che permetterà a coloro che hanno svolto la loro attività lavorativa versando i contributi previdenziali presso gestioni pensionistiche diverse di sommare gratuitamente tali spezzoni contributivi in modo da ottenere un'unica pensione.

La nuova normativa che entra in vigore dal 1° gennaio 2006, risolve alcune problematiche presenti nell'art. 71 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (abrogato), in particolare, estendendo la facoltà di totalizzazione anche all'ipotesi in cui il lavoratore abbia maturato i requisiti minimi per il diritto alla pensione in uno dei fondi presso cui sono accreditati i propri contributi, situazione che poteva verificarsi facilmente, considerando che alcune gestioni prevedono un requisito minimo pari a 5 anni di contribuzione.

Come si ricorderà, infatti, la legge delega 243/2004, ravvisando la necessità di ampliare progressivamente le possibilità di sommare i periodi assicurativi ai fini del raggiungimento del diritto alla pensione, indicava le seguenti linee di intervento:

- estensione della facoltà di totalizzazione anche alle ipotesi in cui il lavoratore maturi i requisiti minimi per il diritto alla pensione in uno dei fondi presso cui sono accreditati i contributi;
- consentire l'accesso alla totalizzazione sia al lavoratore che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e sia a chi abbia complessivamente maturato almeno 40 anni di anzianità contributiva, indipendentemente dall'età anagrafica, prevedendo un requisito minimo presso ogni cassa, gestione o fondo di almeno 5 anni di anzianità contributiva.

Tuttavia, il provvedimento licenziato il 19 gennaio contiene anche delle limitazioni all'esercizio della totalizzazione che non erano presenti nella precedente normativa e che sono state inserite per esigenze di copertura economica. Pertanto, nella presente informativa, oltre a illustrare i contenuti del decreto legislativo, cercheremo di fare il punto su alcune parti di esso non rispondenti alle richieste formulate dalle organizzazioni sindacali, tra cui Manageritalia, e che determinano, a nostro parere, gravi discriminazioni tra tipologie di lavoratori.

⊙ **I lavoratori coinvolti**

Possono essere oggetto di totalizzazione tutti i contributi versati nelle gestioni previdenziali obbligatorie, compresa la gestione separata per i collaboratori ed il fondo di previdenza per il clero, conseguentemente, possono usufruirne sia i lavoratori dipendenti pubblici e privati, sia i lavoratori autonomi, i liberi professionisti e gli ex co.co.co., ora lavoratori a progetto.

⊙ **I periodi di contribuzione cumulabili**

La totalizzazione è ammessa a condizione che riguardi tutti e per intero i periodi assicurativi di cui al precedente punto. I periodi di contribuzione devono, inoltre, rispondere ai seguenti requisiti:

- non essere coincidenti fra loro;
- essere di durata non inferiore a 6 anni;
- non aver già dato luogo alla liquidazione di una pensione autonoma.

La limitazione relativa alla durata non inferiore a 6 anni, non contemplata dalla precedente normativa, è stata la questione maggiormente controversa su cui si è concentrato il dibattito parlamentare ed istituzionale. Purtroppo, per motivi di copertura economica, non è stato possibile confermare tale limitazione nella misura più favorevole di 5 anni contenuta nella legge delega.

I possessori di periodi contributivi inferiori a 6 anni, non avranno quindi altra scelta che ricorrere allo strumento della “ricongiunzione”, purtroppo onerosa, valutandone preventivamente la convenienza con l’aiuto di un esperto in materia previdenziale o di un patronato.

⊙ **I requisiti per la pensione di vecchiaia**

Dal 1° gennaio 2006, al fine di ottenere la liquidazione di un’unica pensione di vecchiaia, potrà totalizzare i periodi assicurativi chi è in possesso dei seguenti requisiti anagrafici e contributivi:

- avere compiuto – sia per gli uomini sia per le donne – 65 anni di età e poter far valere almeno 20 anni di anzianità contributiva complessiva;
- oppure
- anche un’età inferiore a 65 anni ma con un’anzianità contributiva pari almeno a 40 anni.

Non è, quindi, più necessario raggiungere il requisito anagrafico fissato per la pensione di vecchiaia in tutte le gestioni pensionistiche interessate, come prevedeva la precedente normativa ed anche il requisito alternativo dei 40 anni di contribuzione, indipendentemente dall’età, costituisce una novità rispetto al passato. Non è stata, invece, accolta la richiesta formulata anche dalla nostra Federazione di prevedere, per le lavoratrici donne, un’età anagrafica inferiore ai 65 anni, come già contemplato in diverse gestioni previdenziali tra cui quella INPS per i lavoratori dipendenti privati.

⊙ **I criteri di calcolo della pensione totalizzata**

Per determinare l’importo della pensione totalizzata verrà utilizzato il sistema di calcolo contributivo. Tale limitazione, non specificata nella legge delega, non era presente nella precedente normativa. E’ prevista una clausola di salvaguardia solo per gli iscritti alle Casse private dei professionisti, per i quali – limitatamente alla quota di pensione maturata in tali enti – se viene raggiunto o superato il requisito contributivo richiesto per ottenere il trattamento di vecchiaia, si applica il sistema vigente nella Cassa medesima, che potrebbe, quindi, anche essere quello retributivo, che assicura assegni più elevati rispetto al sistema contributivo.

Al riguardo si ravvisa, quindi, una vera e propria discriminazione nei confronti dei lavoratori dipendenti iscritti in altre forme obbligatorie gestite dall’INPS o dal sistema pubblico che, avendo già perfezionato un diritto autonomo alla pensione di anzianità o di vecchiaia presso tali gestioni, potrebbero trovarsi costretti a rinunciare a cumulare altri periodi assicurativi, per evitare la decurtazione dell’importo di una pensione già acquisita. Tali lavoratori, infatti, se dovessero optare per la liquidazione di una pensione autonoma perchè calcolata con il sistema retributivo, più favorevole, avranno preclusa la possibilità di richiedere l’applicazione della totalizzazione con riferimento ai restanti periodi contributivi.

⊙ **Periodi assicurativi per i quali è già stata richiesta la ricongiunzione o la restituzione**

Per coloro che, prima del 1° gennaio 2006, avevano richiesto la ricongiunzione onerosa dei periodi assicurativi possono verificarsi le seguenti due ipotesi:

- la ricongiunzione si è perfezionata con il pagamento dell’ultima rata e, pertanto, non è più possibile ricorrere alla totalizzazione gratuita;
- se il pagamento non è stato ancora integralmente versato, è consentito il recesso – su

domanda dell'interessato – e la restituzione degli importi eventualmente versati, maggiorati dagli interessi legali.

La richiesta di restituzione della contribuzione, per i casi in cui tale possibilità è prevista, preclude il diritto all'esercizio della facoltà di totalizzazione.

⊙ **Pensione di inabilità**

Il diritto alla pensione di inabilità è conseguito in base ai requisiti di assicurazione e di contribuzione richiesti nella forma pensionistica nella quale il lavoratore è iscritto al verificarsi dello stato invalidante.

⊙ **Pensione ai superstiti**

Il diritto alla pensione ai superstiti del lavoratore deceduto prima del raggiungimento dei requisiti per il pensionamento, è conseguito in base ai requisiti di assicurazione e di contribuzione richiesti nella forma pensionistica nella quale il dante causa era iscritto al momento della morte.

⊙ **Le modalità di erogazione della pensione**

La domanda di pensione deve essere presentata all'Ente gestore della forma assicurativa al quale per ultimo il lavoratore è stato iscritto.

Ogni gestione previdenziale si fa carico, ciascuna in relazione alla propria quota, dell'onere del trattamento.

Il pagamento della pensione totalizzata è effettuato dall'INPS, che dovrà stipulare con gli altri enti pensionistici, apposite convenzioni.

I trattamenti pensionistici derivanti dalla totalizzazione decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione in regime di totalizzazione. In caso di pensione ai superstiti la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del dante causa.

Per quanto riguarda la perequazione, il meccanismo è analogo: l'INPS provvede al pagamento con riferimento al trattamento unico di pensione, ripartendo poi l'onere a carico delle singole gestioni interessate.

⊙ **Norme finali**

Con esclusivo riferimento alle domande presentate prima del 1° gennaio 2006, rimane in vigore la precedente disciplina, nel caso in cui essa si dovesse rivelare più favorevole.



Come si può rilevare da quanto sin qui illustrato, il provvedimento di attuazione non risponde pienamente alle attese dei lavoratori discontinui e dovrà, a nostro parere, essere sottoposto ad opportune revisioni nella prossima legislatura, anche in considerazione del fatto che limitazioni analoghe a quelle contenute nel decreto legislativo attuativo non sono previste per la totalizzazione in caso di lavoro negli Stati dell'Unione europea o in altri Paesi convenzionati: il lavoratore mobile con attività all'estero sarebbe, quindi, meglio protetto rispetto a colui che, nella stessa situazione ha svolto lavoro solo in Italia.

Torneremo sull'argomento per fornire eventuali precisazioni, non appena il decreto legislativo sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ed il Ministero del Welfare provvederà a fornire all'INPS le necessarie istruzioni, oltre che in occasione delle eventuali circolari emanate dall'INPS stesso.